

Deliberazione N. 10

Assessore

Presidente ROBERTO FICO



SPL	SSL	STL
202	02	01

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 26/01/2026

PROCESSO VERBALE

Oggetto:

Proposta di deliberazione consiliare, concernente: “Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione Campania ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all’importo determinato ai sensi del comma 642 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025.”.

1)	Presidente	ROBERTO	FICO	<u>Presidente</u>
2)	Vicepresidente	MARIO	CASILLO	<u></u>
3)	Assessore	FULVIO	BONAVITACOLA	<u></u>
4)	Assessore	VINCENZO ONOFRIO GIUSTINO	CUOMO	<u></u>
5)	Assessore	ANGELO	CUTAIA	<u></u>
6)	Assessore	VINCENZO	MARAIO	<u></u>
7)	Assessore	ANDREA	MORNIROLI	<u></u>
8)	Assessore	CLAUDIA	PECORARO	<u></u>
9)	Assessore	ANGELICA MARIA	SAGGESE	<u></u>
10)	Assessore	CARMELA	SERLUCA	<u></u>
11)	Assessore	IORELLA	ZABATTA	<u></u>
	Segretario	MAURO	FERRARA	<u></u>

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che, la Legge di Bilancio dello Stato 30 dicembre 2025, n. 199, all'articolo 1, commi da 638 a 644 ha previsto quanto segue:

- “638.** Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- 639.** Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.
- 640.** Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
- 641.** Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.
- 642** Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:
- a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:
 - 1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;
 - 2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;
 - b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:
 - 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);
 - 2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;
 - c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:
 - 1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;
 - 2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

- d) *la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:*
- 1) *nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;*
 - 2) *dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;*
 - 3) *dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;*
- e) *dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;*
- f) *le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.*

643. *A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.*

644. *Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell'anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell'anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell'anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell'anno 2029, a 160 milioni di euro nell'anno 2030, a 119 milioni di euro nell'anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell'anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell'anno 2034.”;*

CONSIDERATO che:

- a. ai sensi dell'ultimo periodo del comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, al fine di consentire l'operatività delle disposizioni contenute nell'ambito del medesimo comma nonché del comma 638 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, ciascuna Regione beneficiaria delle misure ivi previste, a seguito di richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si impegna, con apposita deliberazione del Consiglio regionale ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;
- b. la deliberazione approvata dal Consiglio regionale deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze entro la data del 28 febbraio 2026;
- c. con nota Prot. n. 0262/C2FIN del 15.01.2026, acquisita al protocollo generale dell'Amministrazione regionale al n. 31347 del 19.01.2026, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure di cui ai commi 638 e 639 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, ha richiesto a ciascuna Regione beneficiaria delle misure predette di impegnarsi, con apposita deliberazione del Consiglio regionale ovvero dell'Assemblea regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;
- d. ai sensi della lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025 e fermo restando quanto ulteriormente stabilito per le regioni di cui alle lettere b), c) e d), il risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione è pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:
 - “a) *al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la Regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E);*
 - b) *al risultato di amministrazione di lettera A), al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E) è positivo o pari a 0”;*
- e. per la Regione Campania, il limite del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione è determinato ai sensi della lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025 nonché sulla base

delle disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, come di seguito indicato:

- e.1) dal 2026 al 2030, per un importo non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII alla medesima legge;
- e.2) dal 2031 al 2051, per un importo non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;
- f. per la Regione Campania, l'importo relativo al risultato di amministrazione applicabile al Bilancio di Previsione determinato sulla base dei risultati di cui allo Schema di Rendiconto Generale per l'esercizio 2024, approvato con Deliberazione DDL n. 7 del 26.01.2026 dalla Giunta Regionale a seguito del Giudizio di Parificazione della Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti, giusta Decisione n. 242/2025/PARI del 15.11.2025, ed inviato al Consiglio Regionale per l'approvazione in legge, è pari a **Euro 138.189.784,36**, costituendo, quindi, il limite del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione ai sensi della lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;
- g. l'allegato VIII di cui al comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, concernente la tabella relativa all'utilizzo annuale dell'avanzo per gli anni dal 2026 al 2030, riporta i seguenti valori:

Regioni	Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania	39.720.000,00
Veneto	53.380.000,00
Emilia Romagna	20.620.000,00
Lazio	39.320.000,00
Toscana	6.960.000,00
Totale	160.000.000,00

- h. in virtù di quanto sopra rappresentato, per la Regione Campania il risultato di amministrazione da applicare al bilancio di previsione è pari, rispettivamente:
 - h.1 a complessivi **Euro 177.909.784,36**, per gli anni dal 2026 al 2030, di cui Euro 138.189.784,36, quale limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025 ed Euro 39.720.000,00, quale incremento stabilito ai sensi dell'allegato VIII alla legge n. 199/2025;
 - h.2 a complessivi **Euro 138.189.784,36**, per gli anni dal 2031 al 2051, pari al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;
- i. ai sensi della citata lettera e) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, per gli anni dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto, possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII di cui al medesimo comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro, fermo restando che, entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto complessivo da applicare per l'esercizio in corso;
- j. che, qualora si verificasse la fattispecie di cui alla lettera e) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, con deliberazione del Consiglio regionale si provvederà ad aggiornare l'impegno della Regione Campania ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari a quanto stabilito nell'ambito del medesimo comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, nella misura dell'importo eventualmente modificato;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale,

RITENUTO, pertanto, necessario adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale la deliberazione di cui all'**allegato 1** alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, concernente l'impegno della Regione Campania ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;

VISTI:

- a. la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- b. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c. la legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37, recante "Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale";
- d. il Regolamento di Contabilità della Regione Campania, n. 5 del 7 giugno 2018;
- e. la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che di seguito si intende integralmente riportato

1. di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale la deliberazione di cui all'**allegato 1** alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, concernente l'impegno della Regione Campania ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

				SPL	SSL	STL
DELIBERAZIONE n°	10	del	26/01/2026	202	02	01

OGGETTO:

Proposta di deliberazione consiliare, concernente: “Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione Campania ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025.”.

QUADRO A	COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE	<i>Presidente ROBERTO FICO</i>	<i>27/01/2026</i>
DIREZIONE GENERALE	<i>ANTONIETTA MASTROCOLA</i>	<i>27/01/2026</i>
SETTORE / UOS PARTICOLARE	<i>PAOLO BERTONI</i>	<i>27/01/2026</i>

DATA ADOZIONE	26/01/2026	VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA
COGNOME <i>FERRARA</i>	NOME <i>MAURO</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA <i>27/01/2026</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

1020000 UFFICIO LEGISLATIVO
2020000 DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

SPL = Direzione Generale
SSL = Settore
STL = UOS